

Rif. Prot. n. 10481
Fasc.9.10.6/13

0012929|17/07/2023
|P_FM|RP_FM|ZAMB|P
9.10.6/2010/ZPA/13

Al Comune di Fermo
Sindaco
Servizio LL.PP. – Urbanistica - Ambiente
PEC: sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it

Al Comune di Monte Urano
Sindaco
Servizio Ambiente – Urbanistica
PEC: comune.monteurano@emarche.it

All'ARPAM – Dipar.to Prov. di Fermo
PEC: arpam.avsud@emarche.it

All'AST Fermo
Dipartimento di Prevenzione
PEC: ast.fermo@emarche.it

Alla Regione Marche
Settore Genio Civile Marche Sud
PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

Al Ministero della Cultura (MiC)
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Centrale**
Settore Subdistrettuale Regione Marche
PEC: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

e, p. c. All'impresa Mandolesi Giuseppe & Pierino srl
PEC: mandolesigiuseppepierino@legalmail.it

Alla Dr.ssa Sara Pettinari
PEC: sarapettinari@pec.chimici.it

Oggetto: Impresa **Mandolesi Giuseppe & Pierino srl** – Istanza finalizzata al rilascio del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per il progetto denominato **“Impianto recupero inerti non pericolosi”** ubicato in via Malintoppi 2 – Fermo.

Richiesta integrazione documentale documentale

Con nota pervenuta il **28 aprile 2023** (*assunta al prot. n. 7417 del 02.05.2023*), aggiornata il 06.06.2023 (*con nota assunta al prot. n. 9965 in pari data inviata in riscontro a specifica nota di questo settore prot. n. 7817 del 05.05.2023*), e infine perfezionata volontariamente il 09.06.2023 (*con*

nota assunta al prot. n. 10481 del 13.06.2023) l'impresa **Mandolesi Giuseppe & Pierino srl** (C.F. 00418020442) avente sede legale in via Malintoppi 2 – Fermo, ha trasmesso l'istanza di per l'avvio del provvedimento ai sensi dell'art. 27-bis comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione unica (art. 208) per l'approvazione del progetto denominato **“Impianto recupero inerti non pericolosi”** situato in via Malintoppi 2 – Fermo.

L'impresa proponente, in allegato alla suddetta istanza, ha presentato la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 27-bis, questa Autorità, con nota del 15.06.2023 (protocollo n. 10704) ha invitato tutte le amministrazioni ed enti in indirizzo, potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, ed a verificare, per quanto di rispettiva competenza, la completezza della documentazione nonché a valutare se l'elenco indicato dall'impresa (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi) sia completo.

All'esito di quest'ultima nota, si richiedono precisazioni e chiarimenti in merito:

RIFIUTI

- a. A pag. 7 dell'elaborato “4. Studio di Impatto Ambientale” si fa riferimento ad un deposito “intermedio” di terre e rocce da scavo di mc 200 sulle particelle 532/531 del foglio 38, per il quale devono essere forniti chiarimenti sugli atti che, rilasciati ai sensi del DPR n. 120/2017, avrebbero consentito l'effettuazione di tale deposito.
- b. A pag. 47 (e poi a pag. 81) dell'elaborato “4. Studio di Impatto Ambientale” si fa riferimento ad un “progetto delle opere di mitigazione”. Le indicazioni contenute nel paragrafo 3.7 appaiono generiche e non definite. Infatti, nell'elaborato “9. Computo metrico” non viene fatto cenno alla realizzazione di tali opere. Pertanto, deve essere predisposto un progetto definitivo del verde ai fini della mitigazione degli impatti e per l'inserimento ambientale e paesaggistico dell'impianto.
- c. In merito alla gestione del rifiuto con codice EER 170802 “materiale da costruzione a base di gesso” per il quale l'impresa intende effettuare soltanto l'operazione di messa in riserva R13, deve essere specificata la/e destinazione/i successiva/e all'operazione di stoccaggio.
- d. Nell'elaborato “9. Computo metrico”, alla voce 2, viene indicata la produzione di terre da scavo pari a circa mc 670. Nonostante nelle relazioni venga indicato che saranno riutilizzate in loco, tale riutilizzo deve essere precisato e descritto con appositi elaborati progettuali.
- e. Nel processo di lavorazione, descritto a pag. 38 e ss. dell'elaborato “5. Progetto definitivo” non vengono associate le modalità di trattamento specifiche dei diversi rifiuti in ingresso all'impianto - che l'impresa è in grado, con l'impiantistica a disposizione, di poter effettivamente svolgere - in funzione degli obiettivi e dei criteri di conformità dell'aggregato recuperato stabiliti dalle norme tecniche di cui agli allegati 1 e 2 del decreto 27/09/2022, n. 152.

- f. Per analogo scopo del punto precedente, devono essere allegati le schede tecniche dei macchinari utilizzati per il trattamento R5 dei rifiuti, con la descrizione delle caratteristiche e delle specifiche al fine di poter valutare l'effettiva capacità di lavorazione dell'impianto.

ACQUE

- g. il depuratore aziendale delle acque di prima pioggia, risulta dotato di una vasca di raccolta (84.8 mc), attrezzata con una valvola di clapet. La teorica superficie tributaria per detto volume è pari a 16960 mq (infatti $16960 \text{ mq} \times 0.005 \text{ m} = 84.8 \text{ mc}$), a fronte di 14000 mq di superficie complessiva dichiarata nei file "7_Invarianza Idraulica.pdf", "Allegato-D-avviso-pubblico.pdf". Pertanto occorre specificare debitamente il volume di attivazione, attraverso la valvola di clapet, del bypass di separazione tra le acque di prima e di seconda pioggia. Al fine di avere la certezza che non venga scaricata in pubblica fognatura una importante porzione delle acque di seconda pioggia in violazione dell'art.41, comma 5, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera dell'Assemblea del Consiglio Regionale n.145/2010;
- h. Non sono state rinvenute, nella documentazione trasmessa, le schede tecniche inerenti alle componenti del sistema di depurazione (dissabbiatore/disoleatore, filtro a coalescenza, pozzetto fiscale, etc);
- i. Riguardo allo scarico delle acque reflue industriali (acque di prima pioggia), essendo gli idrocarburi presenti tra i parametri caratteristici (contributo allo scarico del collettore degli olii provenienti dalla cisterna di gasolio), il passaggio da uno scarico in corpo idrico superficiale (fiume Tenna) autorizzato con AUA, ad uno scarico nella pubblica fognatura da autorizzare con PAUR, è in contrasto con i principi di cui all'art. 30, commi 8 e 9, delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Infatti il depuratore del gestore del Servizio Idrico Integrato non è progettato per gli idrocarburi, e lo scarico in pubblica fognatura è ammesso solo nel rispetto dei limiti di recapito in corpo idrico superficiale, salvo venga "dimostrata l'impossibilità tecnica, o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in acque superficiali";
- j. In ragione dell'aumento della superficie impermeabile occorre chiarire se è stato rispettato l'art.42, comma 9, delle NTA del Piano di Tutela delle acque, che vieta la realizzazione di nuove superfici scoperte di estensione superiore a 1000 mq, che siano totalmente impermeabili, con l'esclusione delle superfici potenzialmente contaminate sottoposte a dilavamento da parte delle acque meteoriche.

URBANISTICA

- k. Non è univocamente definita l'area d'intervento del progetto. Non coincidono le perimetrazioni indicate nei seguenti documenti:
- SIA pagine 12-25-26;
 - Tav. 1 (stralcio PRG- stralcio catastale);
 - Modulo A1 (Istanza);
- l. Tutte le tavole e le relazioni prodotte devono essere rese coerenti.
- m. Il SIA a pag. 17 riporta che nell'area d'intervento, zonizzata di completamento D2, è ammessa la destinazione d'uso U2/3 Depositi a cielo aperto, ma indica anche l'esistenza di una difformità dovuta al "carattere privato che assumerebbe la viabilità interna in quanto non è pensabile una circolazione pubblica di veicoli all'interno di un impianto di questo tipo". Non è chiaro quale sia il perimetro dell'area in variante.
- n. Manca una tavola di confronto tra PRG Stato Attuale e PRG Stato di Variante, con lo stralcio delle relative NTA;
- o. Manca la relazione tecnica di Variante urbanistica;

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta completa ed in un'unica soluzione, comprensiva di lettera di trasmissione con specifica dei documenti allegati e riferimenti alla presente nota (*data, protocollo*).

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo dell'art. 27-bis comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il richiedente ha perentoriamente, a pena di decadenza dell'istanza, trenta giorni di tempo dalla data di ricevimento della presente comunicazione per regolarizzare la pratica precedendo alla integrazione richiesta.

Si comunica, infine, che:

- l'istanza in argomento, unitamente alla relativa documentazione progettuale, è pubblicata sul sito web della Provincia di Fermo al seguente indirizzo:
<http://www.provincia.fm.it/via/procedimenti/fermo-asite-raccordo-morfologico-discarica>;
- l'autorità competente al rilascio del PAUR è la Provincia di Fermo ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11;
- il responsabile del procedimento è l'Arch. Gian Luca Rongoni, Dirigente di questo Settore (e-mail: gianluca.rongoni@provincia.fm.it, telefono 0734/232.317).

Cordialmente.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gian Luca Rongoni

<p>Per informazioni: Geom. Luigi F. Montanini ☎ 0734 - 232330 📠 0734 - 232304 e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it</p>
--